

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 13134/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13134 del 2019, proposto da

OMISSIS , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo, 88;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ed ammissione con riserva alla procedura concorsuale de quo, già con misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A., anche ai fini della diretta integrazione

delle graduatorie di merito approvate, nelle classi di concorso AB24 – Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese) e AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I Grado (Inglese), di:

- Nota MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV – Personale Scolastico, del 2.8.2019, trasmessa a mezzo email, con la quale è stata rigettata la richiesta del ricorrente di riammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria, indetto con DDG MIUR n. 85 dell'1.2.2018 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 59 del 13/04/2017;
- Decreto del Direttore Generale del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 835 del 31.07.2019, con cui, ai sensi dell'art. 11 del DDG n. 85 del 01/02/2018, sono state approvate, in via aggregata, per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna ed Umbria, le graduatorie generali di merito per le classi di concorso AB24 – AB25 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di I e II grado (inglese);
- Graduatoria generale di merito - Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Secondo grado – Regione destinazione: MARCHE - Classe di concorso: AB24- Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese) allegata al Decreto n. 835 del 31.7.2019, di pari data, e parte integrante dello stesso;
- Graduatoria generale di merito - Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Primo grado – Regione destinazione: MARCHE - Classe di concorso: AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I Grado (Inglese) allegata al Decreto n. 835 del 31.7.2019, di pari data, e parte integrante dello stesso; nella parte in cui escludono il docente OMISSIS dalle graduatorie generali di merito e confermano l'esclusione del medesimo dalla partecipazione alle prove concorsuali nelle classi di concorso AB24 e AB25;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se

ignoto, in particolare, ove occorrer possa, quali atti pregressi suscettibili di mera eventuale disapplicazione:

- Provvedimento USR Lazio prot. 45732 del 12.11.2018, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, contenente il Calendario delle date per l'estrazione della traccia e lo svolgimento della prova orale nelle classi di concorso AB24 e AB25 e l'elenco dei candidati che avrebbero dovuto svolgere la prova, nella parte in cui si è sostituito illegittimamente alla notifica individuale della convocazione tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione;
- D.D.G. MIUR n. 85 del 1.02.2018 ("Bando"), con cui è stato indetto, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 59 del 13/04/2017, il concorso de quo, nella parte in cui ne è stato illegittimamente attuato l'art. 7, comma 1, non essendo avvenuta la notifica individuale della convocazione tramite posta elettronica;
- nonché per la condanna, a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale con effetti "definitivi" nelle classi concorsuali AB24 e AB25 per la Regione Marche, con effetti utili alla diretta integrazione e modifica delle graduatorie generali di merito impugnate, e, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in trattazione cui accede l'odierna domanda cautelare, il ricorrente impugna i provvedimenti meglio individuati in epigrafe in virtù dei quali è stato escluso, *recte* non ammesso, dalle graduatorie generali di merito confermandosene l'esclusione dalla partecipazione alle prove concorsuali nelle classi di concorso AB24 e AB25, in particolare gravando il provvedimento USR Lazio prot. 45732 del 12.11.2018, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, contenente il calendario delle date per l'estrazione della traccia e lo svolgimento della prova orale nelle classi *de quibus* e l'elenco dei candidati che avrebbero dovuto svolgere la prova, nella parte in cui la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione è stata sostituita alla notifica individuale della convocazione mediante invio all'indirizzo posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, come prescritto dalla *lex specialis* della procedura, avendo nella specie il ricorrente indicato il proprio indirizzo di posta elettronica

OMISSIS (Doc. 9), nella domanda di partecipazione presentata e

validata dal MIUR con prot. n. 68677 del 22.3.2018 (Doc. 9) (Docc. 10 – 11);

ritenuto che siffatta sostituzione della modalità di comunicazione della convocazione per lo svolgimento della prova di concorso integra una non consentita modifica delle regole fissate dall'Amministrazione in sede di predisposizione degli atti generali regolatori del concorso pubblico in questione, in violazione dei principi sul *contrarius actus* e sul correlativo regime formale di pubblicazione nonché del fondamentale principio di vincolatività e imperatività delle disposizioni dei bandi o degli avvisi di gara e di concorso;

precisato che la disposizione regolamentare disattesa è l'art. 7, co. 1, del D.D.g. 1.2.2018 n. 85, che stabilisce testualmente che “1. Il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione della

sede di destinazione dei candidati distribuiti è comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di

partecipazione. Tale comunicazione ha

valore di notifica a tutti gli effetti.”; rammentandosi al riguardo che la procedura agevolata e semplificata per cui è causa (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25.5.2018, n. 5928) consiste in un’unica prova orale a carattere didattico – metodologico (art. 6, D.D.G. n. 85/2018 cit.);

reputato pertanto il gravame assistito da idoneo *fumus* di fondatezza che consente di accogliere la domanda cautelare disponendosi la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e l’ammissione con riserva del ricorrente a tutte le prove concorsuali;

valutato che le spese della presente fase cautelare debbano porsi a carico della resistente Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati disponendo l’ammissione del ricorrente a tutte le prove concorsuali con riserva della definizione nel merito del presente giudizio;

b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'Udienza pubblica del 22 giugno 2020.

Condanna l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 700,00 (settecento) oltre IVA e CNAP di legge.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapon

IL SEGRETARIO